

Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

Anno 19 - N. 2



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 19 N. 2

II/2023

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Redazione

Registrazione Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segreteria di redazione Marcela Lombard, Pasqualino Maddonni, Laura Moscatelli

Comitato di redazione Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Risposte a quesiti

Aprile 2023

Oggetto: Risposta a quesito in tema di trattamento di posizioni prescritte presso forme pensionistiche individuali e collettive

(lettera inviata a una società istitutrice di un PIP)

7

Sanzioni

Deliberazione n. 3835 del 2 marzo 2021

9

Deliberazione n. 3836 del 2 marzo 2021

13

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Revoca dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività

17

Approvazione di modifiche statutarie

17

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche regolamentari

19

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni	21
Scioglimenti	27

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Sentenze del Consiglio di Stato

Sentenza Consiglio di Stato n. 3595/2023	28
--	----

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Aprile 2023

Oggetto: Risposta a quesito in tema di trattamento di posizioni prescritte presso forme pensionistiche individuali e collettive

(lettera inviata a una società istitutrice di un PIP)

Si fa riferimento alla richiesta di parere avanzata con nota del ... , con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa l'applicazione, da parte di una forma pensionistica individuale, dell'art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, in tema di premorienza.

Nello specifico, è stato chiesto di conoscere come comportarsi in relazione alle posizioni cc.dd. "prescritte" e, cioè, rispetto a quelle posizioni individuali per le quali - a fronte del decesso dell'aderente - nessuna richiesta di riscatto sia stata avanzata prima della prescrizione del relativo diritto.

Al riguardo, attesa la mancata adozione del DM Lavoro previsto dall'art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, che avrebbe dovuto definire le modalità di devoluzione a finalità sociali di dette posizioni, codesta Società si è interrogata sulla possibilità di equiparare il trattamento delle posizioni "prescritte" presso le forme pensionistiche complementari individuali a quelle collettive.

La questione si pone dal momento che il Decreto lgs. 252/2005 detta una disciplina differenziata, in materia di premorienza, circa le posizioni non riscattate da parte dei soggetti a ciò legittimati. Mentre per le forme pensionistiche collettive se ne prevede l'acquisizione da parte dello stesso fondo pensione, per le forme pensionistiche individuali si prevede la loro devoluzione a finalità sociali, da definirsi con apposito decreto al momento non ancora adottato.

Quanto alle forme pensionistiche collettive va inoltre ricordato che, come chiarito da COVIP in una risposta a quesito del 2016, l'acquisizione delle predette posizioni da parte del fondo dà luogo all'accrescimento della posizione degli altri iscritti. E, quindi, non è il fondo in sé a beneficiarne, ma se ne avvantaggia l'intera compagine degli aderenti.

Circa, invece, le forme pensionistiche individuali, caratterizzate dall'assenza di un bacino di collettività negozialmente definito, il legislatore ha ritenuto, come sopra ricordato, che la devoluzione avvenga a vantaggio di utilità sociali, salvo poi disporre che le relative modalità di devoluzione sono stabilite da apposito decreto ministeriale.

Indipendentemente dall'adozione della normativa ministeriale succitata, risulta, comunque, chiara la volontà del legislatore di non riconoscere alle società istitutrici di forme pensionistiche complementari individuali il diritto di incamerare le posizioni individuali in parola che non fossero state riscattate nei termini di legge.

Si ritiene, pertanto, coerente con le finalità sociali prefigurate dal legislatore, in assenza della prevista normativa ministeriale, applicare un trattamento omogeneo a quello proprio delle forme

pensionistiche collettive e ritenere, quindi, che le posizioni “prescritte” presso una forma pensionistica individuale accrescano il patrimonio degli altri aderenti e non del soggetto istitutore.

Con l’occasione, si reputa utile richiamare l’attenzione su quanto già evidenziato nella sopra richiamata risposta a quesito circa l’opportunità che in caso di acquisizione della notizia del decesso dell’iscritto, siano adottati, ove possibile, comportamenti tendenzialmente volti alla salvaguardia dell’utilità altrui, consistenti nell’informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del termine di prescrizione del loro diritto.

Il Presidente f.f.

SANZIONI

Deliberazione n. 3835 del 2 marzo 2021

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis];

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato la CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di seguito: FONDO), iscritta all’Albo al n. 1127, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all’esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO, è stata rilevata la presenza, al [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 29 settembre 2020 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO, [omissis], che le violazioni contestate sono relative alla normativa nazionale sui limiti agli investimenti delle forme pensionistiche complementari di cui al D.M. 166/2014, il quale all’art. 1, comma 1, lettera u), definisce come “derivati” gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 3, del TUF (Decreto lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto delle modifiche apportate al Decreto lgs. n. 58/1998 dal Decreto lgs. 129/2017, la definizione di “derivati” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u) del D.M. n. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2-ter) lettera a), del TUF, così come anche precisato dall’art.9, comma 3-bis, lettera a), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 dispone che si intendono per “strumenti derivati” gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali “derivati” tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “*qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure*”;

RITENUTO che le argomentazioni portate dagli interessati [omissis] non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana;

RITENUTO, inoltre, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano idonee a confutare i seguenti rilievi, attinenti ai tratti caratterizzanti gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI:

[*omissis*];

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014;

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché [*omissis*], non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alle sopra menzionate violazioni dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *c*), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l'art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *c*), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 29 settembre 2020, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

– Salvatore Alessandro Alessandri, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);

– Emanuela Anichini, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);

- Mario De Luca, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Fiorella Ferri, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Doriana Fragnelli, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Roberto Gineprini, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Piero Ioseffi, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Francesca Mattei, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Fausto Salvadori, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Michela Toppi, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Francesco Turreni, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- Donatella Vernisi, componente del Consiglio di amministrazione della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00);

e

– CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 21.600,00 (ventunomilaseicento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*¹.

[*omissis*]

Roma, 2 marzo 2021

Il Presidente
Mario Padula

¹ Alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con Sentenza di rigetto degli appelli promossi dal FONDO e dai suindicati Consiglieri di amministrazione del FONDO stesso, la pubblicazione della presente Deliberazione sanzionatoria, già eseguita in forma anonima nel Bollettino n. 1/2021, è effettuata con l'indicazione in forma palese dell'identità dei responsabili.

Deliberazione n. 3836 del 2 marzo 2021

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis];

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del D.M. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014, [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato la CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (di seguito: FONDO), iscritta all’Albo al n. 1127, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all’esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO, è stata rilevata la presenza, al [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 29 settembre 2020 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata l’omessa vigilanza sul rispetto da parte del FONDO di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO, [omissis], che le violazioni contestate sono relative alla normativa nazionale sui limiti agli investimenti delle forme pensionistiche complementari di cui al D.M. 166/2014, il quale all’art. 1, comma 1, lettera *u*), definisce “derivati” gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 3, del TUF (Decreto lgs. 58/1998);

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto delle modifiche apportate al Decreto lgs. n. 58/1998 dal Decreto lgs. 129/2017, la definizione di “derivati” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *u*) del D.M. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma

2-ter) lettera a), del TUF, così come anche precisato dall'art. 9, comma 3-bis, lettera a), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 (TUF) dispone che si intendono per "strumenti derivati" gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali "derivati" tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure”;

RITENUTO che le argomentazioni portate dagli interessati [omissis] non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana;

RITENUTO, inoltre, che le argomentazioni portate dagli interessati non siano idonee a confutare i seguenti rilievi, attinenti ai tratti caratterizzanti gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI:

[*omissis*];

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014;

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché [*omissis*], non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori e i Sindaci esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alle sopra menzionate violazioni dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *c*), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Collegio sindacale del FONDO;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l'art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *c*), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 e all'omessa vigilanza da parte dei Sindaci sul rispetto di tali previsioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 29 settembre 2020, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 4, comma 5, del D.M. 166/2014, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Alberto Cavalieri, componente del Collegio sindacale della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);
- Oscar Vesevo, componente del Collegio sindacale della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);

– Lucio Zannella, componente del Collegio sindacale della CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 600,00 (seicento/00);

e

– CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA: euro 1.800,00 (milleottocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*¹.

[*omissis*]

Roma, 2 marzo 2021

Il Presidente
Mario Padula

¹ Alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con Sentenza di rigetto degli appelli promossi dal FONDO e dai suindicati Sindaci del FONDO stesso, la pubblicazione della presente Deliberazione sanzionatoria, già eseguita in forma anonima nel Bollettino n. 1/2021, è effettuata con l'indicazione in forma palese dell'identità dei responsabili.

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Revoca dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONI PRE.SI.DI
Provvedimento COVIP	Revoca dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Data provvedimento	26 giugno 2023

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 152 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche statutarie Motivi ostantivi
Data provvedimento	2 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	SOLIDARIETA' VENETO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 87 I sezione Fondi Pensione Negoziali
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche statutarie
Data provvedimento	15 maggio 2023

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

Altri provvedimenti

Approvazione modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	ATHORA FUTURO PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5103 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	ATHORA ITALIA SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione
Data provvedimento	13 aprile 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	ALLEATA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5006 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
Provvedimento COVIP	Modifica regolamentare (Art. 13-bis - Prestazioni accessorie)
Data provvedimento	9 giugno 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FUTURO PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 5104 III sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l'attività	NOBIS VITA SPA
Provvedimento COVIP	Approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione
Data provvedimento	21 giugno 2023

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA AGGIUNTIVO PER IL PERSONALE DELLA CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9030 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DEL RAMO CREDITO - CASSA DI RISPARMIO DI JESI - FONDO PENSIONI CREDITO JESI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9037 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA D'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI DELLA CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9053 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA D'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI DELLA CARICAL S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9059 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9083 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9113 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA' E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9114 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI DELLA CARIPUGLIA S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9124 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.V.S. GESTITA DALL'INPS PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA - FONDO PENSIONI CREDITO MACERATA Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9171 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE II.DD. DI CUI ALLA LEGGE 02.04.1958 N.377, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9172 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS PER IL PERSONALE DEL RAMO CREDITO CASSA DI RISPARMIO DI PESARO - FONDO PENSIONI CREDITO PESARO Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9173 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE II.DD. DI CUI ALLA LEGGE 02.04.1958 N.377, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9174 III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1520 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Cancellazione Albo
Data provvedimento	5 maggio 2023

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Scioglimenti

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA' FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1139 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
Provvedimento COVIP	Scioglimento
Data provvedimento	8 giugno 2023

IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) N. 3595/2023

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA¹

sul ricorso numero di registro generale **7400**
del **2020**,

proposto da

COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione, [omissis];

contro

[omissis];

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.
[omissis], resa tra le parti.
[omissis]

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio l'odierna appellata invoca l'annullamento della delibera [omissis] del 26 luglio 2017, resa dalla Commissione vigilanza sui Fondi Pensione in danno del Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli e, per quanto di ragione,

in danno di essa ricorrente quale membro del Collegio dei sindaci del detto Fondo [omissis].

2. il primo giudice accoglieva in parte il ricorso annullando gli atti impugnati limitatamente alla commisurazione della sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del DM n. 79/2007, ritenendo che sotto un profilo di causazione materiale dell'illecito non potesse essere rimproverato alla ricorrente di aver concorso alla mancata vigilanza in ordine al momento delle elezioni.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che ne lamenta l'erroneità per le seguenti ragioni: posto che l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 prevede che l'Organo di amministrazione delle forme di previdenza complementare accerti la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive in relazione a tutti i soggetti che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dallo stesso D.M., per lo svolgimento dei rispettivi incarichi all'interno delle forme pensionistiche complementari, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare che il Collegio sindacale (con l'attuale Appellata) e il Responsabile si sarebbero insediati il [omissis]. In entrambi i casi non risulterebbe essere stata effettuata, come avrebbe dovuto, dall'Organo di amministrazione la verifica tempestiva dei requisiti, né risulterebbero iniziative del Collegio sindacale volte a far rispettare la normativa in parola. Contrariamente a quanto affermato nella Sentenza, nessun avvicendamento sarebbe avvenuto all'interno della composizione degli Organi rispetto alla data di rispettivo insediamento. La composizione del Collegio

¹ La presente Sentenza è pubblicata con l'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata, in conformità a quanto al riguardo statuito dal pronunciamento stesso.

sindacale del Fondo ([*omissis*]) sarebbe rimasta invariata, per tutta la durata del mandato triennale [*omissis*]. Il Tribunale sarebbe caduto in errore, in particolare, nell'individuazione dei fatti oggetto delle sanzioni, ritenendo che entrambe le sanzioni riguardino la nomina e, poi, la mancata decadenza dell'Amministratore [*omissis*]. Ciò non troverebbe alcuna rispondenza nella Deliberazione COVIP. Ai fini dell'avvenuto accertamento della violazione dell'obbligo di effettuare la verifica dei requisiti avrebbe, viceversa, assunto rilievo la prassi tenuta dall'Organo di amministrazione (e dallo stesso ammessa) sia in relazione all'avvenuto insediamento, [*omissis*], dei componenti del Consiglio di amministrazione, sia in relazione all'insediamento, [*omissis*], del Collegio dei sindaci e del Responsabile del FONDO. Per quanto riguarda la posizione dell'Appellata, si evidenzia che l'omessa verifica dei requisiti avrebbe riguardato anche i soggetti insediatisi il [*omissis*] (tra cui l'Appellata) e quindi la violazione sarebbe stata perpetrata anche durante il periodo di carica della stessa nel Collegio sindacale. L'Appellata non potrebbe pertanto ritenersi esente da responsabilità durante il periodo di carica dell'Appellata nel Collegio sindacale. Il [*omissis*], quindi, il Collegio sindacale, fra i quali componenti vi era l'Appellata, sarebbe stato nel pieno delle sue funzioni e gravava pertanto sullo stesso il dovere di vigilare sul rispetto della normativa recata dal D.M. n. 79/2007 in tema di requisiti di onorabilità e di professionalità da parte del Consiglio di amministrazione. Ciononostante, solo il [*omissis*], il Consiglio di amministrazione, ricevuta la nota [*omissis*] dalla COVIP, con la quale si chiedeva conto circa il rispetto di detti adempimenti, avrebbe proceduto alla verifica dei requisiti dei propri Organi, ravvisando, peraltro, il difetto del requisito di professionalità in un Amministratore.

4. Prima di procedere all'esame del presente gravame è opportuno ricostruire sinteticamente i fatti rilevanti ai fini della soluzione del presente contenzioso. La COVIP

inviava [*omissis*] nota di chiarimenti al Fondo in ordine alla sua governance e chiedeva la trasmissione dei verbali di riunione del Collegio dei Sindaci nei quali era stata effettuata la verifica ex art. 2, comma 1, del DM n. 79/2007, in merito alla sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti componenti gli attuali organi di amministrazione e controllo, oltre che del Responsabile come meglio articolati nella disposizione richiamata. Con nota [*omissis*] il Fondo forniva alla COVIP alcuni chiarimenti in merito alla data di nomina, elezione, rinnovo e insediamento dei componenti degli Organi collegiali e del Responsabile in carica, ma non provvedeva a trasmettere i verbali relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, che avrebbe dovuto essere effettuata dal Consiglio di amministrazione del Fondo al momento della relativa nomina od elezione, ed altresì in caso di rinnovo. Il Fondo, infatti, si limitava a trasmettere un verbale recente, [*omissis*], di verifica dei requisiti di cui al D.M. n. 79/2007, nonostante che dalla stessa nota inviata alla COVIP risultasse che la nomina, elezione, rinnovo e insediamento dei componenti degli Organi collegiali e del Responsabile in carica fosse risalente nel tempo. [*omissis*]. Dal suddetto verbale [*omissis*] la COVIP acquisiva notizia che un componente di nomina elettiva del Consiglio di amministrazione non fosse in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa e che lo stesso Consiglio di amministrazione non avesse ritenuto di doverne dichiarare la decadenza, come invece previsto dal D.M. n. 79/2007, nel presupposto errato che fosse sufficiente la presenza all'interno dello stesso Organo di tre componenti su quattro in possesso dei prescritti requisiti di professionalità. In ragione di ciò l'appellante sanzionava due distinte condotte: a) da un lato, l'omessa sistematica effettuazione da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo del tempestivo accertamento di propria competenza circa la sussistenza, in capo ai soggetti tempo per tempo nominati, eletti o rinnovati, dei requisiti

necessari per il corretto svolgimento del mandato, in violazione dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 ed il mancato controllo da parte dei componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo sull'adempimento da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo del proprio dovere di verificare, in via autonoma, la sussistenza dei requisiti del D.M. n. 79/2007; b) dall'altro, la mancata pronuncia della decadenza da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo del Consigliere di amministrazione risultato privo dei requisiti, a seguito della verifica effettuata tardivamente [omissis] ed il mancato controllo da parte dei componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo su questo adempimento da parte del Consiglio di amministrazione. Il presente giudizio riguarda solo la prima condotta.

Secondo il primo giudice non possono essere riferite all'appellata condotte risalenti a comportamenti dell'organo, prima del suo ingresso nel Collegio dei Sindaci. [omissis].

5. Tanto premesso in fatto è necessario ricostruire il quadro giuridico di riferimento. In particolare, secondo l'art. 6 comma 1, D.M. 79/2007: "La sussistenza dei requisiti e l'assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è accertata dall'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare ovvero, nel caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio di destinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, dall'organo di amministrazione dell'ente o società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione". Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, d.lgs. 252/2005: "8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del

fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo."

6. In ragione della ricostruzione in fatto e in diritto sopra illustrata deve concludersi per la fondatezza dell'appello in esame. La condotta illecita imputata, infatti, ai componenti del collegio sindacale di cui fa parte l'appellata è quella di omesso controllo nel tempo del tempestivo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione circa la sussistenza, in capo ai soggetti tempo per tempo nominati, eletti o rinnovati, dei requisiti necessari per il corretto svolgimento del mandato, in violazione dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007. L'omissione non può dirsi circoscritta ad un singolo e puntuale momento ossia l'elezione del [omissis], quando l'appellata non faceva parte del collegio dei sindaci per essere subentrata solo il [omissis]. Ciò sia perché l'adempimento da parte del Consiglio di amministrazione della verifica dei requisiti permane nel tempo fino a che non viene effettuata e quantomeno sino alla nomina dei successivi componenti e così permane il correlato obbligo da parte dei membri del Collegio sindacale, sia perché il detto controllo non veniva operato dal Consiglio di amministrazione neanche in occasione dell'insediamento dei nuovi componenti dello stesso Consiglio di amministrazione [omissis], né del collegio sindacale [omissis], nonostante gli artt. 2, 4 e 5 del D.M. 79/2007 prevedessero espressamente requisiti di professionalità, cause impeditive e requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei membri sia del consiglio di amministrazione che del collegio sindacale. Né il collegio sindacale accertava il detto inadempimento, sicché risulta corretta la conclusione raggiunta dall'appellante in relazione all'omesso controllo contestato all'appellata.

7. L'appello è, dunque, fondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna [omissis] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge in favore dell'appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

[omissis]

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

L'Estensore [omissis]

Magistrati: [omissis]

Il Presidente [omissis]

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it